

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 17,00 si è riunita l'assemblea straordinaria della Welcome Dogs - Gruppo Luna O.D.V. presso la sede sociale, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Presidente dell'Associazione, Monica Martignoni, che constata:

- la presenza, di n. 13 associati nelle persone di Monica Martignoni, Silvana Martignoni, Anna Rizzoli, Elena Perna, Giuseppina Ricci, Marco Grandi, Eva Gavazzeni, Paola Giacchino, Annalisa Caria, Chiara di Bari, Maura Antonioli, Elisabetta Bertoglio, Ornella Bolla;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama Ornella Bolla a svolgere mansioni di segretario.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

1 Necessità di adottare un nuovo statuto sociale;

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente da lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, che i Soci hanno precedentemente avuto modo di leggere..

Apertasi la discussione, i soci non hanno ritenuto apporre modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 18.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Vergiate, 24 Aprile 2024

IL SEGRETARIO



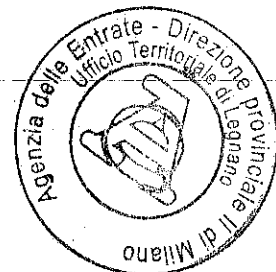
IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il 10
originale di quello registrato il 08/05/2024
al n° 320 serie 3

Il Funzionario
Giuseppe MONTE
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura Vizzi



Il presente è allegato all'atto reg.to
il 08/05/2024, al n. 320.83.

STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "Welcome Dogs - Gruppo Luna ODV"



Art 1 - Denominazione e sede

E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata:
«Welcome Dogs- Gruppo Luna - ODV» di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117 /2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Vergiate e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Art.2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è: la tutela e il rispetto degli animali abbandonati e/o bisognosi di cure allo scopo di favorirne l'affidamento e l'adozione; l'obiettivo primario dell'Associazione è la tutela e la salvaguardia degli animali abbandonati ospiti nei canili pubblici, nei canili privati, nei rifugi e in custodia presso altre associazioni. Particolare attenzione verrà rivolta ai cani meticcii in stato di abbandono o in cerca di dimora.

Art.3 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.lgs. 117 /2017;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifiche, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 del D.lgs. 117

In particolare l'associazione si propone di:

- tutelare e salvaguardare gli animali abbandonati ospiti dei canili pubblici, nei canili privati convenzionati, nei rifugi e in custodia presso altre Associazioni.

- individuare e selezionare possibili soggetti affidatari che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche degli animali adottati. Le procedure di affido e i criteri di valutazione saranno disciplinati da apposito Regolamento interno. Gli affidi verranno garantiti in località accessibili per le verifiche e i controlli sullo stato di salute degli stessi.

- aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

- promuovere incontri, corsi di formazione, interviste, dibattiti, forum, distribuzione di depliant informativi su tematiche relative ai cani, compresi altresì i loro atteggiamenti comportamentali e le particolari esigenze legate alla loro indole e costituzione fisica.

- attivare contatti, promuovere specifiche convenzioni con qualsiasi ente pubblico e privato per promuovere ed ottenere direttamente o indirettamente gestioni di strutture, anche di prima accoglienza, esercitandone anche solamente il controllo, per perseguire il miglioramento delle condizioni dei cani.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'organo dell'Associazione deputato ad indicare le attività diverse (Circolare MLPS nr. 20 del 27/12/2018) è il Consiglio Direttivo.

Art.5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione. Il genitore, o chi ne fa le veci, sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. In caso di socio minorenni il diritto di elettorato attivo è esercitato da un genitore o da chi ne fa le veci.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di voto ma hanno diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

8. Possono essere nominati anche dei soci onorari, persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art 7 - Diritti e doveri dei soci

- I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
- La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare e far rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; tutte le prestazioni fornite dagli aderenti saranno a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- versare la quota associativa secondo l'importo deliberato dall'assemblea dei soci su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Art.8 - Perdita della qualifica di socio

- La qualifica di socio si perde in caso di decesso, scioglimento, recesso, o esclusione.
- L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
- La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.
- La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione delle norme statutarie e/o regolamenti interni.
- L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art.9 - Attività di volontariato

- L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
- I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.10 - Organi Sociali

- Gli organi sociali dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci; l'Organo di Amministrazione; il Presidente;
- Gli organi sociali hanno la durata di 6 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
- I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.11-Assemblea dei Soci

- L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e viene convocata almeno una volta all'anno, e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione e di altro organo sociale.
- Sono ammessi ai voti gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.
- E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art.12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto e alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- ratificare l'ammontare del contributo associativo proposto dall'Organo di Amministrazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'assemblea straordinaria ha il compito di:
deliberare sulle modificazioni dello statuto;
deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

Art.13 - Convocazione dell'Assemblea

- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.
- L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 • Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
- Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Organo di amministrazione

- L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- L'organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
- Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 6 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 • Competenze dell'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;

- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art.17 • Funzionamento dell'organo di amministrazione

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

- L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
- L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.18- II Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 6 esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimenti o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art 20 - Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 21 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 22 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- quote sociali
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117 /2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o da regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 24- Esercizio sociale

- L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117 /2017 e sue successive modifiche.
- Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117 /2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
- Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'assemblea.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuate dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui

devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs.117/2017.

Art.27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

Vergiate, 15 Aprile 2024

Il Presidente



Il Segretario

